

Gentili dottori,

con il presente documento desideriamo aggiornarvi sugli aspetti di carattere fiscale di maggior interesse, sia per le imprese che per i privati cittadini, contenuti nel disegno di Legge di Bilancio per il 2026 in corso di discussione e che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2025.

Segnaliamo che potrebbero esserci modifiche rispetto all'attuale bozza ma sarà nostra cura aggiornarvi appena sarà approvata la versione definitiva.

PERSONE FISICHE

- **Revisione della disciplina IRPEF (Art. 2):** L'aliquota prevista all'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sarà ridotta dal 35 per cento al 33 per cento.
- **Detrazioni Fiscali (Art. 2):** Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per la maggior parte degli oneri (quelli detraibili al 19%, ad eccezione delle spese sanitarie) sarà diminuito di 440 euro.
- **Locazioni Brevi (Art. 7):** Dal 2026 la cedolare secca al 21% (applicabile ad un solo immobile) sarà riservata esclusivamente a chi gestisce i contratti in modo totalmente autonomo, ossia senza ricorrere a intermediari immobiliari o portali telematici come Airbnb, Booking o agenzie. Se confermato, quindi, in presenza anche di un solo contratto concluso tramite intermediazione, sarà prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 26% sull'intero importo dei canoni percepiti.
- **Tassazione Neo-Residenti (Art. 11):** Le misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, per le persone fisiche che trasferiranno la residenza fiscale in Italia, saranno modificate. La somma dell'imposta sostitutiva sarà aumentata da 200.000 euro a 300.000 euro e, per i familiari, da 25.000 euro a 50.000 euro.
- **Detrazioni Edilizie (Art. 9):** Si confermeranno per il 2026 le detrazioni al 50% per la prima casa e al 36% per le seconde abitazioni, evitando la prevista riduzione al 36% e 30% rispettivamente.
- **Bonus mobili:** Proseguirà anche il bonus mobili, con detrazione del 50% su spese fino a 5.000 euro, subordinata all'esecuzione di lavori edilizi avviati entro l'anno precedente.

IMPRESE

- **Maggiorazione Ammortamento Beni Strumentali (Art. 95):** Per gli investimenti in beni strumentali nuovi e interconnessi (Allegati A e B della L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (o 30 giugno 2027), il costo di acquisizione sarà maggiorato:
 - **In misura ordinaria: Dal 180% (fino a 2,5 milioni di euro)**
 - **Per Transizione Ecologica (Art. 95):** Le maggiorazioni aumenteranno (dal 220% al 90%) per gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica (riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o dei processi interessati di almeno il 5%).
- **Crediti d'Imposta ZES Unica (Art. 96):** Il credito d'imposta ZES unica per investimenti in macchinari, attrezzature, immobili, ecc. nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, e Abruzzo, sarà prorogato e rifinanziato per gli anni 2026, 2027 e 2028. Saranno prorogati anche i crediti d'imposta per le zone logistiche semplificate (fino al 15 novembre 2028).
- **Assegnazione Agevolata Beni ai Soci (Art. 14):** Le società potranno assegnare o cedere beni ai soci (immobili e mobili registrati non strumentali) entro il 30 settembre 2026 applicando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8 per cento (o 10,5% per società non operative).

- **Estromissione Beni Imprese Individuali (Art. 14):** Sarà consentita l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale per i beni posseduti al 30 settembre 2025, da effettuarsi dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
- **Affrancamento Riserve (Art. 16):** Sarà possibile l'affrancamento straordinario di saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione di imposta (esistenti al 31 dicembre 2024 e residui al 31 dicembre 2025) con un'imposta sostitutiva del 10 per cento.
- **Rateizzazione Plusvalenze (Art. 15):** Sarà razionalizzata la disciplina sulla rateizzazione della tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, estendendo la rateizzazione fino a quattro anni per le cessioni di azienda o rami d'azienda (se posseduti per almeno tre anni) e per i diritti all'utilizzo esclusivo dell'atleta (se posseduti per almeno due anni).

REGIME FORFETARIO

- **Condizioni di Accesso (Art. 12):** Sarà confermato, anche per il 2026, l'incremento a 35.000 euro (dai 30.000 euro ordinari) del tetto massimo di redditi da lavoro dipendente o pensione che consentiranno la permanenza e l'accesso nel regime agevolato, con aliquota ridotta del 15% (o del 5% in casi particolari).

LAVORO DIPENDENTE

- **Detassazione Rinnovi Contrattuali (Art. 4 - Settore Privato):** Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 per rinnovi contrattuali 2025/2026 saranno assoggettati a un'imposta sostitutiva del 5 per cento per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro.
- **Detassazione Premi di Produttività (Art. 4 - Settore Privato):** L'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati negli anni 2026 e 2027 sarà ridotta all'1 per cento (invece del 10% ordinario), entro il limite complessivo di 5.000 euro.
- **Detassazione Trattamento Accessorio (Art. 4 - Settore Privato):** Sarà prevista, per il solo anno 2026, la possibilità per i lavoratori del settore privato (reddito 2025 non superiore a 40.000 euro) di poter beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte (fino a 1.500 euro) a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, o indennità di turno.
- **Fringe Benefit (Art. 5):** La franchigia di esenzione fiscale per le prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (ticket elettronici) sarà aumentata da 8 euro a 10 euro.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

- **Agevolazione (Art. 23):** La misura consentirà ai contribuenti di sanare i debiti fiscali relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per procedure esecutive e di notificazione, senza sanzioni né interessi di mora. Il pagamento potrà essere dilazionato fino a un massimo di 120 rate mensili, equivalenti a un piano decennale.
 - **Adesione (Art. 23):** Il debitore dovrà manifestare la volontà di aderire presentando un'apposita dichiarazione, esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2026.